



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LINEE GUIDA PROCEDURE SOTTOSOGLIA

AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE IN AMBITO INFORMATICO (art. 50 comma 1 lett. b D.Lgs 36/2023)



Il sistema Anci a
supporto della
digitalizzazione
dei Comuni



Sommario

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA | 4 |
| 1. QUADRO NORMATIVO | 6 |
| 1.1 Importo | 7 |
| 1.2 Regola della rotazione | 8 |
| 1.3 Focus sulle Clausole sociali negli appalti di servizi informatici | 13 |
| 1.4 Affidamenti diretti finanziati da Misure PNRR | 16 |
| 2. ITER AMMINISTRATIVO | 27 |
| 2.1 Richiesta di offerta - documentazione a corredo | 31 |
| 2.1.1 Lettera di richiesta di offerta | 31 |
| 2.1.1.1 Allegato 1 alla Lettera di richiesta di offerta - Profili Professionali | 32 |
| 2.1.1.2 Allegato 2 alla Lettera di richiesta di offerta . Capitolato tecnico | 33 |
| 2.1.2 DGUE | 42 |
| 2.1.3 Dichiarazioni integrative | 43 |
| 2.1.4 Accettazione clausole | 43 |
| 2.1.5 Modello tracciabilità dei flussi finanziari | 44 |
| 2.1.6 Modello di dettaglio economico | 45 |
| 3. ADOZIONE DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE | 46 |
| 4. STIPULA DEL CONTRATTO | 47 |
| 5. PROSPETTIVE DI MODIFICA: DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI | 49 |
| APPENDICE ALLE LINEE GUIDA | 52 |
| CUP e CIG negli affidamenti diretti finanziati dal PNRR | 52 |

PREMESSA

Il presente documento rappresenta uno strumento di supporto operativo per i funzionari (amministrativi e informatici) dei Comuni, da utilizzare per la definizione della documentazione a corredo della procedura di scelta del contraente individuata dall'art. 50 comma 1 lettera b del Dlgs 36/2023: l'affidamento diretto.

Le linee guida forniscono la contestualizzazione nel quadro normativo di riferimento, dei singoli elementi che compongono la documentazione tipica dell'iter che porta all'aggiudicazione degli affidamenti diretti, nello specifico, degli affidamenti diretti aventi ad oggetto beni e servizi informatici.

In considerazione delle specificità previste dalla normativa europea e nazionale, sono stati predisposti dei modelli di lettera di richiesta di offerta e dichiarazioni aggiuntive rispetto al DGUE, specifici per gli affidamenti diretti finanziati dal PNRR come meglio descritto nel Paragrafo 1.4.

Le linee guida recepiscono i riferimenti normativi caratterizzanti questa procedura di individuazione del contraente e tracciano l'iter amministrativo da seguire per perfezionare il procedimento di affidamento diretto, dalla richiesta informale di preventivo alla stipula del contratto, fornendo agli operatori i modelli per attuare ogni tappa dell'iter. Le note presenti all'interno dei modelli rappresentano un supporto alla personalizzazione che dovrà essere operata a cura delle amministrazioni utilizzatrici.

Le norme di attuazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione individuano gli obblighi/facoltà in capo alle stazioni appaltanti riguardo agli strumenti di negoziazione da utilizzare, sulla base delle categorie merceologiche della spesa e dell'importo dell'appalto¹.

In relazione agli affidamenti sottosoglia di beni, servizi informatici e di connettività delle amministrazioni territoriali, ai sensi dell'art. 1, comma 512, l. 208/2015, esiste l'obbligo di ricorso al MePA o ad altri mercati



¹ [Tabella obblighi-facoltà per gli acquisti di beni e servizi | Consip](#)

elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza di questi strumenti, vige l'obbligo di ricorso agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o dal soggetto aggregatore.

I Mercati elettronici e i sistemi telematici della centrale regionale di riferimento sono quindi equiparati al MEPA, come strumenti utilizzabili dalle stazioni appaltanti.

In ogni caso recenti linee di indirizzo ANAC stabiliscono che, anche nel caso dell'esistenza di convenzioni Consip, le stazioni appaltanti possono procedere con procedure autonome purché sia adeguatamente dimostrata l'evidente convenienza economica².

Dal primo gennaio 2024, con la piena efficacia delle disposizioni del Codice, sono diventate obbligatorie le norme in materia di **digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici** in base alle quali le stazioni appaltanti, per provvedere agli affidamenti **di qualunque importo**, devono ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (P.A.D.)³.

Le Piattaforme di Approvvigionamento digitale certificate presentano le medesime funzionalità implementate dal MEPA.

Le presenti Linee Guida e la modulistica fornita sono utilizzabili dalle stazioni appaltanti per gli affidamenti diretti, indipendentemente dalla Piattaforma utilizzata.

² Parere ANAC in funzione consultiva n. 54 del 16 ottobre 2024.

³ <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-contratti-pubblici>



1. QUADRO NORMATIVO

Nel definire le tipologie di procedura che le stazioni appaltanti devono utilizzare per l'approvvigionamento di beni e servizi, l'art. 50 comma 1 lettera b del Dlgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici – di seguito abbreviato in "Codice"), individua **l'affidamento diretto** quale procedura di scelta del contraente **per "servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro"**.

Gli importi indicati dalle norme **sono sempre espressi al netto di IVA**.

Lo stesso comma prevede che la stazione appaltante possa procedere all'affidamento diretto **anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di **documentate esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Nell'allegato I.1 art 3 lett. d) al D.lgs 36/2023 (Definizioni delle procedure e degli strumenti), l'affidamento diretto è così definito:

L'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, **la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante** nel rispetto dei **criteri qualitativi e quantitativi** di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice **e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice**.

Dall'analisi delle norme emerge l'elemento della discrezionalità delle stazioni appaltanti nella scelta del contraente e nella definizione dell'impostazione del procedimento di affidamento diretto. **Tale discrezionalità trova comunque un limite nei principi generali definiti dal Titolo I - Libro I – Parte I (artt 1-12) oltre che nei principi dell'ordinamento**.



Come emerge dalle indicazioni di ANAC e MIT ⁴, al fine di favorire la concorrenza⁵, è sempre possibile per le stazioni appaltanti utilizzare per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall'art. 50. Tuttavia, nel caso in cui si sceglie di ricorrere a procedure ordinarie in luogo delle procedure semplificate, è richiesto un onere motivazionale per le stazioni appaltanti, essendo questa scelta non completamente conforme al principio del risultato e al divieto di non aggravamento del procedimento.

Il Codice prevede in modo esplicito un caso in cui la stazione appaltante è obbligata ad esperire procedure ordinarie per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio/fornitura, indipendentemente dall'importo: laddove, in relazione all'oggetto della procedura di acquisto, esista un interesse transfrontaliero (art.48 comma 2 del Codice). L'interesse transfrontaliero individuato deve essere concreto e non presuntivo e deve essere rinvenuto proprio in relazione al caso concreto, non in via generale. Nel provvedimento di indizione la stazione appaltante deve dare quindi una motivazione circostanziata degli elementi che hanno consentito di accertare l'esistenza dell'interesse transfrontaliero che rende obbligatoria la procedura ordinaria.

1.1 Importo

L'importo è il primo elemento da definire per stabilire quale tipologia di procedura deve essere seguita per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare servizi/forniture.

L'importo dell'appalto deve essere calcolato ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 36/2023. In particolare, il comma 4 stabilisce che per **importo dell'appalto si intende l'importo pagabile al fornitore, al netto dell'imposta sul Valore Aggiunto (IVA)**. Il calcolo deve comprendere le eventuali premialità e qualsiasi forma di opzione o rinnovo, che, se presenti, devono essere espressamente previsti nei documenti di gara.

⁴ Rispettivamente: Parere ANAC in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024 e parere reso in risposta al quesito del 03/06/2024, n. 2577 dal Servizio contratti pubblici del MIT.

⁵ il Codice pone la tutela della concorrenza fra i principi che devono orientare le stazioni appaltanti nelle procedure di acquisto, con l'art. 3 **Principio dell'accesso al mercato**. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.



Le possibili opzioni e rinnovi da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo dell'appalto sono definiti dai seguenti articoli del codice:

Art. 14 comma 4 (rinnovi);

Art. 120 (opzioni di modifica in corso di esecuzione). In particolare:

- art. 120, comma 1, lettera a), se la modifica prevede un incremento dell'importo;
- art. 120, comma 9, c.d. quinto d'obbligo;
- art. 120, comma 10 proroga (l'istituto della proroga previsto da questo comma è alternativo e non cumulabile all'ipotesi di rinnovo);
- Art. 76 comma 6 (ripetizione servizi analoghi).

L'importo complessivo dell'appalto così calcolato consente di stabilire la disciplina da applicare all'appalto.

Se l'importo, comprensivo di tutte le opzioni, è inferiore alla soglia determinata ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. c), occorre seguire la disciplina prevista per gli appalti sottosoglia agli articoli da 48 a 55 del Codice dei Contratti, mentre se di importo superiore si applica la disciplina prevista per gli appalti sopra soglia (procedure ordinarie).

1.2 Regola della rotazione

Per espressa previsione normativa, agli affidamenti diretti si applica la regola dell'obbligo di rotazione, in base alla quale "è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti rientrino nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi." Il Dlgs 36/2023 ha dedicato un articolo specifico alla rotazione degli affidamenti, (Articolo 49), recependo in parte quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n. 4, emanate in vigore del d.lgs. 50/2016, e introducendo, alcune importanti novità rispetto alla precedente disciplina. Innanzitutto, non è più vietato il reinvio dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento", ma soltanto il reinvio del "contraente uscente" ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione.



La ratio dell'omessa applicazione del principio ai meri "invitati" alla precedente procedura è motivata dal fatto che "la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario"⁶. In sostanza, il fornitore invitato, ma non aggiudicatario, non ha acquisito nessuna posizione di vantaggio che possa giustificare la sua esclusione dalla procedura di gara immediatamente successiva.

La norma non ripropone il riferimento ai "tre anni solari" espressamente previsto nelle linee Guida ANAC n. 4, e non indica nemmeno alcun diverso arco temporale, dovendo il contraente uscente di fatto "saltare un turno" (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.

Quanto alle definizioni di "settore merceologico", "categoria di opere" o "settore di servizi" (rimaste immutate rispetto alla previgente disciplina), può correttamente richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione **soltanto qualora si ravvisi in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento** (Consiglio di Stato sez. V, Sent. n. 8030/2020).

Al fine di definire la sostanziale alterità qualitativa delle prestazioni **si può utilizzare lo strumento della classificazione delle Categorie merceologiche**, intendendo per Categoria merceologica un raggruppamento di beni e/o servizi omogenei in base alle scelte effettuate dall'utente.

Lo strumento utilizzato comunemente per definire il settore o categoria merceologica è la Classificazione "**Common Procurement Vocabulary**" (CPV), ossia il sistema di classificazione europeo per categorizzare l'oggetto dei contratti d'acquisto pubblici, sviluppata in ambito Eurostat. Questa classificazione è generalmente recepita dalle classificazioni operate dalla piattaforma nazionale MEPA Consip e dalle varie piattaforme certificate.

Il CPV, ha una struttura ad albero che prevede livelli di classificazione sempre più specifici: al livello più alto c'è la Divisione (first two digits of the code XX000000-Y), poi il Gruppo (first three digits of the code XXX00000-Y) e infine la Classe (first four digits of the code XXXX0000-Y). Spesso la Classe si scompone ulteriormente in ambiti di servizio ancora più specifici.

⁶ Cfr Relazione di accompagnamento del Nuovo Codice Appalti



In genere, il riferimento alle categorie merceologiche non riguarda il livello del CPV corrispondente alle "Divisioni" e ai "Gruppi", che risultano troppo ampie, ma il livello corrispondente **alle Classi**, vale a dire quello indicato dalle **prime quattro cifre del codice (XXXX0000-Y)**.

Il Consiglio di Stato, con il Parere n. 361/2018, ha chiarito che per stesso settore merceologico debba intendersi non soltanto l'affidamento – o l'invito – di una commessa identica a quella immediatamente precedente, bensì **anche commesse appartenenti a settori merceologici analoghi**.

Possono considerarsi appartenenti a categorie merceologiche diverse, servizi che appartengono a classi diverse (seppure nell'ambito della stessa divisione) del CPV. **Servizi che appartengono alla stessa classe non possono che considerarsi servizi analoghi**.

Di seguito un esempio pratico riferito alla classificazione dei servizi informatici.

Scorrendo il CPV⁷, prendiamo in considerazione, a titolo di esempio, la **Categoria Merceologica: 72212000-4 Servizi di programmazione di software applicativi**.

Questa tipologia di servizi appartiene:

- Alla Divisione: **7200000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software internet e supporto;**
- Al Gruppo **72200000-7 Programmazione di software e servizi di consulenza;**
- Alla **Classe 72210000-0 Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti**

Alla stessa Classe appartengono anche i Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente classificati con il CPV 72211000-7 – Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente.

Come si può vedere, **72212000-4** e **72211000-7** sono posizionati all'interno della stessa, Divisione (identificata dai primi due numeri), dello stesso Gruppo (identificato dai primi tre numeri) e della stessa classe (identificata dai primi quattro numeri).



⁷ <https://ted.europa.eu/it/simap/cpv>

Si possono considerare quindi, servizi analoghi e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, appartenenti alla stessa categoria merceologica (quindi con divieto di affidamento allo stesso fornitore).

Se invece prendiamo in considerazione la Categoria Merceologica: **72422000-4 Servizi di programmazione di applicazioni server internet o di intranet**, si può vedere che rispetto a quella analizzata sopra (**72212000-4 Servizi di programmazione di software applicativi**) **appartiene** alla stessa divisione (72), ma diverso gruppo (724) e quindi diversa classe.

Quindi i **Servizi di programmazione di applicazioni server internet o di intranet (72422000-4)** e i **Servizi di programmazione di software applicativi (72212000-4)**, possono essere considerati categorie merceologiche differenti. Rispetto ad affidamenti che hanno ad oggetto categorie di servizi non appartenenti alla stessa categoria merceologica e non analoghi, non si applica il principio della rotazione.

Come ritenuto dalla giurisprudenza (TAR Emilia-Romagna, sentenza n. 186/2019), **la scelta operata dall'Amministrazione in merito all'abilitazione necessaria ai fini della partecipazione alla gara è espressione di ampia discrezionalità non sindacabile in giudizio** se non in presenza di evidenti profili di illogicità che palesino, ancorché sotto il profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere attribuito.

In aggiunta alle considerazioni relative alla definizione della natura dei servizi/beni, ai fini dell'obbligatorietà dell'applicazione del principio della rotazione, si deve considerare l'indicazione contenuta al comma 3 dell'art. 49 che stabilisce che **la stazione appaltante può, con apposito regolamento, ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico** (ad esempio da 5.000,00 euro fino a 40.000,00 euro e da 40.000,00 euro fino alla soglia dell'affidamento diretto). Conseguentemente il principio di rotazione si applicherà solo agli affidamenti rientranti nella stessa fascia di importo. Si ricorda che la differenziazione tra le distinte fasce di importo previste per i possibili affidamenti diretti deve essere tale da non eludere arbitrariamente il divieto di frazionamento.



Nell'ambito della stessa categoria merceologica e della stessa fascia di importo, il comma 4 dell'art. 49 del codice consente di derogare al principio della rotazione **motivando la scelta con la contemporanea sussistenza di tre presupposti**, individuati in:

- **struttura del mercato;**
- **effettiva assenza di alternative;**
- **accurata esecuzione del precedente contratto.**

Il contraente uscente può, dunque, risultare affidatario diretto laddove, come precisato anche nella relazione illustrativa al Codice, sussistano contemporaneamente tutti i suddetti requisiti, da intendersi, pertanto, come "concorrenti e non alternativi tra loro", i quali devono essere specificamente rappresentati negli atti della procedura. È, onere della stazione appaltante fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione

In un'ottica di ulteriore semplificazione ed accelerazione, sono fatti salvi dall'applicazione del principio di rotazione gli affidamenti di importo fino a 5.000,00 euro.



1.3 Focus sulle Clausole sociali negli appalti di servizi informatici

Nella prima fase di applicazione del Codice, l'affidamento diretto, non rappresentando una procedura di gara, sembrava escluso dall'ambito di applicazione delle disposizioni in tema di clausole sociali.

I più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno stabilito che anche agli affidamenti diretti di cui all'art. 50 comma 1 lett. a e b **devono conformarsi alle norme in tema di clausole sociali fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali**.⁸

In particolare, il **Parere 2301/2024 reso dal Servizio di Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** ha fornito indicazioni puntuali circa l'applicabilità anche all'affidamento diretto delle disposizioni relative alle clausole sociali⁹.

Il Codice prevede i seguenti obblighi in capo alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, così declinati per gli affidamenti diretti:

- **obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nel bando di gara il CCNL applicabile all'affidamento** sulla base della natura delle prestazioni (Art.11 e Art 57) e di indicare il costo della manodopera e della sicurezza scorporati dall'importo soggetto a ribasso (art. 41 commi 13 e 14). Non prevedendo l'affidamento diretto un bando di gara, tale indicazione può essere fornita anche "informalmente", nella documentazione a corredo della formalizzazione della richiesta di offerta¹⁰;
- **obbligo per l'operatore economico di indicare i costi della manodopera e oneri aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108 comma 9);
- **obbligo per l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, di assumersi gli impegni definiti dall'art. 102 comma 1:**
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli

⁸ in tal senso si sono espressi sia recente parere di precontenzioso ANAC, sia il Parere del MIT 2301 del 26.02.2024, sia la recente pronuncia del TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, sent. n. 958 del 17.6.2024).

cfr. Vademecum INFORMATIVO ANAC PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000,00 EURO, E DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO.

<https://www.anticorruzione.it/-/news.09.08.24.vademecum.affidamenti.diretti>

⁹ Servizio Contratti Pubblici - Supporto Giuridico

¹⁰ cfr Parere MIT 2301 del 26/02/2024



stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Prospettive di evoluzione del quadro normativo in tema di applicazione dei CCNL – Correttivo al Codice degli Appalti

In considerazione delle difficoltà delle stazioni appaltanti di applicare le disposizioni dell'art. 11, lo schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 ottobre, prevede l'introduzione dell'"Allegato I.01 - Contratti collettivi", che disciplina:

- I criteri e le modalità per l'individuazione del CCNL di riferimento;
- Le modalità di presentazione della dichiarazione di equivalenza da parte dell'operatore economico e di verifica da parte della stazione appaltante.

L'articolo 2 dell'allegato, individua due criteri da utilizzare per individuare il CCNL da applicare: la connessione fra la **tipologia delle prestazioni** oggetto dell'appalto e l'ambito di applicazione del contratto collettivo e la **rappresentatività** delle associazioni sindacali e datoriali firmatarie.

Per inquadrare il collegamento fra tipologia di prestazioni e ambito di applicazione, lo strumento cui l'articolo fa riferimento è il codice ATECO, anche raffrontato con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nel bando o nell'invito.

L'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro da indicare nel bando o nell'invito è individuato in relazione ai sottosettori con cui sono stati classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

Il comma 4 dell'articolo 2 introduce però un importante criterio generale: il CCNL di riferimento, da indicare negli atti di gara, è quello preso a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle.



Solo in assenza di queste tabelle, è necessario ricorrere ai criteri descritti al comma 2.

Il comma 4, precisa quindi i parametri in base ai quali si definisce la rappresentatività delle associazioni di lavoratori e datoriali, che diventa il criterio determinante nel caso dell'esistenza di più contratti collettivi di lavoro strettamente connessi all'attività oggetto dell'appalto.

I parametri da tenere in considerazione per definire il livello di rappresentatività sono:

- a) il numero complessivo dei lavoratori associati;
- b) il numero complessivo delle imprese associate;
- c) la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali;
- d) il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti.

La presenza di rappresentanti delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nel Consiglio del CNEL è un ulteriore parametro per definire il grado di rappresentatività di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ed è previsto dal comma 5.

Un'altra importante novità introdotta dal DL correttivo è la presunzione di equivalenza CCNL applicato dall'operatore economico, rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, nel caso in cui sia sottoscritto dalle medesime organizzazioni sindacali (non rileva l'organizzazione datoriale firmataria) in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, rimanendo ferma la coerenza del Contratto applicato rispetto alla dimensione e alla natura giuridica di impresa.

In sostanza, il comma 4 dell'art. 11 prevede la possibilità che l'operatore economico applichi un CCNL diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. In questo caso, in sede di partecipazione alla procedura di gara deve presentare una dichiarazione di equivalenza delle tutele.

L'Allegato I.01, introdotto dal DL correttivo, oltre a definire all'art. 3 il concetto di presunzione di equivalenza, all'art. 4 individua i parametri che le stazioni appaltanti devono tenere in considerazione per verificare



l'equivalenza prima dell'aggiudicazione, che si possono sintetizzare nel confronto fra le tutele economiche e le tutele normative dei contratti da confrontare¹¹.

In attesa che il DL correttivo del Codice degli Appalti sia approvato in via definitiva ed entri in vigore, le disposizioni in esso contenute possono comunque essere prese in considerazione per orientarsi nella definizione dei documenti di gara, applicando le norme attualmente in vigore.

1.4 Affidamenti diretti finanziati da Misure PNRR

Gli affidamenti diretti, e in generale tutte le procedure di individuazione del contraente finanziate dal PNRR, oltre alle norme previste dal Codice degli Appalti, devono conformarsi a specifici obblighi posti dalla normativa europea e nazionale di approvazione e attuazione del Piano¹².

Il PNRR è stato elaborato come uno strumento di programmazione con cui non si intendono perseguire esclusivamente obiettivi di crescita economica. Si tratta infatti di uno strumento finalizzato al raggiungimento di traguardi di tipo ambientale e sociale.

¹¹ Tutele economiche:

- a) retribuzione tabellare annuale;
- b) indennità di contingenza;
- c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
- d) eventuali mensilità aggiuntive e) eventuali ulteriori indennità previste.

Tutele normative

- a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
- b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
- c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
- d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
- e) durata del periodo di prova;
- f) durata del periodo di preavviso;
- g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
- i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
- l) monte ore di permessi retribuiti; m) disciplina relativa alla bilateralità;
- n) previdenza integrativa;
- o) sanità integrativa.

¹² <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/news/disponibile-la-raccolta-normativa-pnrr-guida-pratica-alle-norme.html>



Pertanto, ai tradizionali obblighi di trasparenza amministrativa e contabile che caratterizzano i programmi comunitari e nazionali e che riguardano la gestione dei progetti, si aggiunge l'obbligo del rispetto di principi di tipo trasversale (Inclusione sociale e Gender Equality) o settoriali, come il principio D.N.S.H. (Do No Significant Harm), che nel caso dei servizi informatici è obbligatorio per i servizi cloud e di hosting.

Nella definizione dei modelli documentali da impiegare per la definizione degli affidamenti diretti risulta opportuno fornire una specifica documentazione elaborata tenendo in considerazione le norme previste dal PNRR e dai successivi documenti attuativi.

Di seguito si fornisce una sintesi degli specifici obblighi da tenere in considerazione nel caso di acquisti di forniture e servizi finanziati da Misure PNRR.

| Principio di riferimento | Obiettivo da perseguire | Riferimento normativo/ amministrativo | Obblighi per l'operatore economico |
|--------------------------|--|--|---|
| Inclusione sociale | Favorire l'occupazione giovanile femminile | <p>Art. 47 comma 4 del DL 77/2021, Convertito in Legge n. 108/2021</p> <p>Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati. (23A04253) (GU Serie Generale n.173 del 26-07-2023)</p> | <p>Obbligo di destinare una percentuale pari almeno al 30 per cento delle assunzioni di personale da impiegare per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto all'occupazione giovanile e femminile.</p> <p>In sede di presentazione dell'offerta, sottoscrizione della dichiarazione di impegno.</p> <p>A conclusione del contratto, obbligo di presentazione di una relazione attestante il rispetto dell'obbligo.</p> |



| Principio di riferimento | Obiettivo da perseguire | Riferimento normativo/ amministrativo | Obblighi per l'operatore economico |
|--------------------------|---|---|--|
| Gender Equality | Rimuovere le discriminazioni di genere | Art. 47 comma 2 e 3 del DL 77/2021, Convertito in Legge n. 108/2021 Dlgs 198/2006 Legge 68/99 | Oltre 50 dipendenti: presentazione del Rapporto di Genere in sede di presentazione dell'offerta Numero di dipendenti fra 15 e 50: entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto, presentazione del Rapporto di Genere e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa di contrasto alla disparità di genere e eventuali provvedimenti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. |
| Tutela del lavoro | Favorire la stabilità occupazionale e l'applicazione dei CCNL | Art. 57 del Dlgs 36/2023 Art. 102 c.1 lett a e b del Dlgs 36/2023 CCNL di riferimento | Applicare le tutele previste dal CCNL di riferimento |



| Principio di riferimento | Obiettivo da perseguire | Riferimento normativo/ amministrativo | Obblighi per l'operatore economico |
|------------------------------|---|---|--|
| Inclusione sociale | Favorire l'inclusione nel mondo del lavoro a persone con disabilità | Art. 47 comma 4 del DL 77/2021, Convertito in Legge n. 108/2021 Legge 12 marzo 1999, n. 68; Art. 102 comma 1 lett. C del Dlgs 36/2023 Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati. (23A04253) (GU Serie Generale n.173 del 26-07-2023) | Obbligo di rispettare le quote assunzioni In sede di presentazione dell'offerta, sottoscrizione della dichiarazione di impegno. |
| Trasparenza/ Antiriciclaggio | Contrastare i fenomeni di riciclaggio | Contrastare i fenomeni di riciclaggio | In fase di presentazione dell'offerta, sottoscrizione della dichiarazione dell'operatore economico/ titolare effettivo |
| Anticorruzione/trasparenza | Contrastare i fenomeni di conflitto di interessi | art. 16 del D.Lgs 36/2023; | In fase di presentazione dell'offerta, sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del titolare effettivo |



| Principio di riferimento | Obiettivo da perseguire | Riferimento normativo/ amministrativo | Obblighi per l'operatore economico |
|---|--|--|--|
| DNSH (solo per i servizi cloud e hosting) | Favorire uno sviluppo economico rispettoso dell'Ambiente | Reg. 2022/820 art. 17 Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno all'Ambiente - Scheda 6 – Servizi cloud e hosting | Dichiarazione di conformità al Principio DNSH secondo gli adempimenti ex ante ed ex post previsti dalla Scheda 6 delle linee guida |

Ai sensi dell'articolo 34 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241, l'intestazione della documentazione deve essere conforme alle Linee Guida sulla Comunicazione redatte, dalle Amministrazioni Titolari della Misura PNRR, devono quindi essere riportati i loghi delle istituzioni che finanziano l'intervento.

Un'attenzione particolare va riservata all'obbligo di inserire su tutta la documentazione di gara e contrattuale delle procedure finanziate dal PNRR, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) ad esso associato.

Si rinvia all'appendice del presente documento per il riepilogo degli elementi essenziali relativi al CUP e CIG.

Applicabilità delle misure di semplificazione in materia di Appalti PNRR alla luce dell'entrata in vigore del DLGS 36/2023.

L'entrata in vigore del Nuovo Codice ha posto molti dubbi interpretativi circa le norme da applicare agli appalti finanziati dalle Misure del PNRR e dal PNC.

La Parte III del nuovo codice infatti, nella Disciplina delle norme Transitorie, di Coordinamento e Abrogazioni, pur disponendo (art. 226 comma 1) l'abrogazione del DLGS 50/2016 dal 01/07/2023, con l'articolo 225, comma 8 del Dlgs 36/2023 prevede che: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal*



PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018."

Gli atti normativi indicati da questo articolo del codice, rinviano a loro volta ad altre norme, come ad esempio il DL 76/2020. Le norme di semplificazione richiamate da questo comma erano state previste inizialmente per rispondere all'emergenza pandemica e successivamente per semplificare e accelerare gli investimenti pubblici del PNRR. Tali norme prevedevano la disapplicazione di specifiche disposizioni previste dal Dlgs 50/2016.

Nel disporre le abrogazioni esplicite e la decorrenza di applicazione del nuovo codice, l'art. 226 non fa riferimento alle procedure richiamate al comma 225, da qui l'incertezza sull'applicabilità dei rinvii ad Dlgs 50/2016 della normativa speciale prevista per le procedure finanziate dal PNRR /PNC.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è intervenuto con circolare del 12 luglio 2023 fornendo un chiarimento interpretativo che ha confermato il carattere speciale delle norme derogatorie del Dlgs 50/2016 introdotte dal DL 77/2021, che continuano a trovare applicazione anche dopo il 01 luglio 2023.

Le ultime pronunce della giurisprudenza sul tema sono rappresentate dalla sentenza n. 14366 del 15 luglio 2024 del TAR Lazio è intervenuta ribadendo la specialità del d.l. n. 77/2021, (decreto semplificazioni bis), rispetto al corpus normativo del nuovo codice dei contratti pubblici, e la sua perdurante applicazione anche alle procedure indette dopo il 1° luglio 2023 e dalla sentenza 7496 del 09/09/2024 del Consiglio di Stato, che, sulla base del principio del "rinvio recettizio", stabilisce che il contenuto della norma richiamata diventa parte integrante della norma che effettua il rinvio e che quindi il rinvio è da considerarsi fisso e non soggetto alle modifiche future della norma richiamata.



Le disposizioni di cui al decreto semplificazioni *bis*, dettate al fine di incoraggiare la celere definizione delle procedure di acquisto PNRR, continuano a trovare applicazione unitamente alle norme del codice previgente a cui le stesse fanno riferimento.

Tale pronuncia però non chiarisce i dubbi interpretativi relativi, per esempio, all'applicabilità e alle procedure indette dopo il 01 luglio 2023, che ricadono nell'ambito esaminati, dell'art. 8 D.L. n. 76/2020 che a sua volta autorizza sempre la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione del contratto in via anticipata, nel caso di servizi e forniture, nelle more della verifica dei requisiti.

Da una lettura letterale della sentenza, sembra ammissibile la deroga all'obbligo di verifica dei requisiti dell'operatore economico prima della formalizzazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 17 comma 5 D.lgs. n. 36/2023, rendendo possibile, nel caso di appalti PNRR, procedere all'aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara e, dunque, provvedere all'esecuzione dell'appalto già in questa fase.

Gli istituti e disposizioni che trovano ancora applicazione nel caso di procedure di gare di forniture e servizi finanziate con il PNRR e il PNC possono essere così sintetizzato¹³:

- **Causa particolare di esclusione dell'operatore economico** – L'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, stabilisce “... *la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso ... qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto*”. La norma prevede una causa di esclusione o di risoluzione di diritto non contenuta nel nuovo Codice dei contratti.
- **Avviso dei risultati sotto i 40.000 euro non obbligatorio** – L'articolo 1, comma 2, lettera b) ultimo periodo, prevede che “*Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate ... tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati*”.

¹³ così sintetizzate nell'articolo di Marina Ferrara pubblicato sul sito: <https://www.moltocomuni.it/rubriche/appalti-e-contratti/prorogate-le-misure-di-semplificazione-per-gli-appalti-finanziati-dal-pnrr-e-dal-pnc/>



La norma rappresenta una deroga rispetto al disposto dell'articolo 50, comma 8, del nuovo Codice dei contratti, che prevede sempre tale pubblicazione, indipendentemente dall'importo dell'affidamento.

- **Causa particolare di esclusione dell'operatore economico** – L'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, prevede che “... la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso ... qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”. La norma mantiene per gli appalti PNRR e PNC, anche per gli appalti sopra soglia europea, una causa di esclusione o di risoluzione di diritto, non contenuta nel nuovo Codice dei contratti.
- **Termini ridotti** – L'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, prevede l'utilizzo senza obbligo specifico di motivazione dei termini ridotti per urgenza previsti per le procedure aperte, ristrette e negoziate. Ai sensi dell'articolo 226, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. I termini ridotti sono quindi da intendersi quelli disciplinati dal nuovo codice dei contratti.
- **Procedura negoziata in caso di estrema urgenza** – L'articolo 2, comma 3, prevede l'utilizzo della procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza. La norma è stata prevista per superare gli effetti negativi del Covid, ma si intende applicabile alle procedure PNRR e PNC.

Consegna dei lavori in via d'urgenza – L'articolo 8 prevede che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.

Nel caso di appalti PNRR e PNC, è possibile procedere all'aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara e provvedere all'esecuzione dell'appalto già in questa fase e non come previsto dall'articolo 17 del nuovo Codice, che stabilisce che l'organo preposto a disporre l'aggiudicazione, possa provvedervi solo “dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente”.



Ne consegue che, con il nuovo Codice, l'aggiudicazione è immediatamente efficace, nelle procedure PNRR, invece, l'integrazione di efficacia può essere rimandata al momento in cui sono completate le verifiche sulle dichiarazioni presentate in sede di gara.

Le norme che facevano parte della disciplina speciale/emergenziale e che invece sono state recepite dal Dlgs 36/2023 sono:

- **Soglie di riferimento** – L'articolo 1, comma 2, per quanto attiene agli appalti di importo inferiore alle soglie europee. L'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023 ha introdotto a regime le disposizioni emergenziali con alcune correzioni: l'importo per gli affidamenti diretti per servizi e forniture (da 139.000 a 140.000); l'esperienza richiesta (nel D.L. 76 del 2020 è previsto che siano scelti "*soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe*"; invece il nuovo codice (articolo 50) richiede documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se non analoghe; nel D.L. 76 è previsto il rispetto di "*un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate*", l'articolo 49 del nuovo Codice limita la rotazione ai precedenti aggiudicatari e non fa riferimento alla dislocazione territoriale degli operatori da invitare (è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.).
- **Esclusione automatica delle offerte e garanzie provvisorie** – L'articolo 1, commi 3 e 4, prevedono norme in materia di esclusione automatica delle offerte anomale e di criteri di valutazione delle offerte e di garanzie provvisorie, derogatorie del D.Lgs. n. 50/2016 che ora sono state generalizzate per tutti gli appalti dal nuovo Codice dei contratti (articoli 50, 53, 54).
- **Gestione dei concorsi pubblici** – L'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 76/2020 stabilisce che ai servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici si applica il codice dei contratti pubblici. Il D.Lgs. n. 36/2023 ha disposto, con l'articolo 224, comma 2, che la disposizione acquista efficacia dal 1° luglio 2023.
- **Collegio consuntivo tecnico** – La disposizione dell'articolo 6 del D.L. n. 76/2020 prevede l'obbligo di costituzione del collegio analoga a quella contenuta nell'articolo 215 del nuovo Codice che dispone la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per gli appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea.



- **Sopralluogo** – L'articolo 92, comma 1, del nuovo Codice prevede che i bandi di gara possano imporre ai concorrenti la "visita dei luoghi" nel caso in cui questa sia "indispensabile alla formulazione dell'offerta"; l'articolo 8, comma 1, lettera b, del D.L. n. 76/2020 ha un contenuto molto simile, un poco più restrittivo poiché richiede che detto adempimento sia "strettamente indispensabile" in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

IMPORTANTE – Modulistica definita nell'ambito del SI.GE.CO e Linee Guida per i Soggetti Attuatori

La trasformazione digitale è una tematica centrale del PNRR. È oggetto della Missione Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, che ha un importante strumento di attuazione nell'iniziativa Italia Digitale 2026, il piano strategico per la trasformazione digitale e la connettività promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.

Attraverso il portale PA Digitale 2026 le pubbliche amministrazioni possono prendere visione e partecipare agli Avvisi che danno attuazione agli investimenti PNRR.

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, in quanto Ente Promotore dell'iniziativa, per attuare le misure del PNRR della Missione 1 - Componente 1 ha scelto di utilizzare Avvisi pubblici a lump sum (o somme forfettarie).

Gli avvisi lump sum si distinguono dagli avvisi a costi reali, per il fatto che i finanziamenti vengono riconosciuti ai Soggetti Attuatori in un unico importo, a fronte del raggiungimento di un risultato (funzionale al raggiungimento di milestone e target PNRR), indipendentemente dai costi effettivi sostenuti.

L'erogazione dei finanziamenti è subordinata (oltre che al perseguimento del risultato) anche da procedimenti amministrativi rispettosi di condizionalità e obblighi previsti dai regolamenti comunitari che trovano attuazione nelle procedure definite nell'ambito del SI.GE.CO.

Il rispetto delle norme previste dal codice degli appalti per l'individuazione del Soggetto Realizzatore e la gestione del rapporto contrattuale, rappresenta solo una delle condizionalità previste per l'utilizzo dei fondi PNRR.



Il quadro completo degli adempimenti e dei modelli da utilizzare a cura dei Soggetti attuatori per una corretta realizzazione dei progetti approvati nell'ambito degli Avvisi pubblicati dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (Ente Promotore), è contenuto nel Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co), che illustra la struttura organizzativa, gli strumenti operativi e le procedure definite per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il SI.GE.CO e Linee Guida per i Soggetti Attuatori delle Misure PNRR, individuati tramite AVVISI PUBBLICI A LUMP SUM – redatti a cura della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la trasformazione digitale, Unità di Missione PNRR sono reperibili al seguente link:

<https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/#sistema-di-gestione-e-controllo>

Il reperimento di ulteriori informazioni, strumenti e format a supporto dell'attuazione delle misure del PNRR è possibile attraverso la sezione FAQ del portale "Padigitale2026", accedendo al seguente link:

<https://padigitale2026.gov.it/supporto/domande-frequenti/>

In particolare, si segnala che in allegato alle linee guida reperibili al link sopra indicato, vengono forniti ai Soggetti Attuatori le indicazioni operative e i Format da utilizzare per i Certificati di Regolare Esecuzione, per la Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità del Titolare Effettivo.

La modulistica riferita al PNRR allegata alle presenti Linee Guida ha ad oggetto documenti e dichiarazioni che l'operatore economico deve rilasciare in fase di presentazione dell'offerta, che riguardano in modo specifico la procedura di affidamento diretto e che non sono state approvate in format nell'ambito del SI.GE.CO dell'Amministrazione Titolare dell'Investimento che ha pubblicato l'Avviso di finanziamento (Ente Promotore).



2. ITER AMMINISTRATIVO

La procedura di affidamento si articola in due macro-fasi:

- Una prima fase **eventuale** nella quale si procede all'acquisizione dei preventivi che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante
- Una seconda fase **necessaria** nella quale si individua l'operatore economico e si acquisisce l'offerta e la documentazione necessaria per procedere all'affidamento

La **seconda fase** deve necessariamente essere svolta attraverso una **piattaforma di approvvigionamento digitale certificata**¹⁴.

In dettaglio, questo è l'iter da seguire per affidare servizi o forniture ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b):

Passo 1: individuazione, attraverso **canali informali** e non disciplinati da particolari procedure, dell'operatore economico cui trasmettere la formale richiesta di offerta. È possibile procedere con una richiesta di preventivi a più operatori. La richiesta può essere trasmessa per **mail** e può essere definita in **forma libera**. I preventivi ricevuti sono **messi a confronto** dalla stazione appaltante, che **discrezionalmente** e **senza formalizzazione dei criteri di valutazione** utilizzati, individua il fornitore a cui verrà trasmessa la formale richiesta di offerta. Questa fase **non prevede nessuna interazione con ANAC**. Per individuare i fornitori cui richiedere un preventivo informale, possono essere usati anche gli elenchi di fornitori abilitati in piattaforma per quella particolare categoria di Servizio/fornitura.

Passo 2: **Trasmissione al fornitore dell'Ordine diretto di Acquisto (OdA) o della Richiesta di Offerta (RdO).**

Si utilizza l'OdA, nel caso in cui si procede ad un acquisto da catalogo (tipicamente MEPA). In questo caso la descrizione della prestazione è già contenuta nella scheda messa a catalogo dal fornitore e la possibilità di personalizzazione da parte della stazione appaltante è pressoché nulla.

¹⁴ la Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 art. 8 descrive le funzioni svolte dalle Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate



Si utilizza questo strumento di acquisto in caso di prestazioni standardizzate in cui non è necessario, da parte dell'Amministrazione, prevedere ulteriori personalizzazioni. L'Amministrazione procede all'acquisto generando l'ordine di acquisto tramite la piattaforma utilizzata (MEPA o altra piattaforma). L'Ordine di Acquisto viene formalmente trasmesso al fornitore attraverso la piattaforma e dopo avere adottato l'atto con cui viene disposto e finanziato l'acquisto.

Si utilizza la Richiesta di Offerta, nel caso in cui la stazione appaltante abbia l'esigenza di personalizzare la prestazione. Se l'importo della prestazione è inferiore alla soglia di 140.000,00 euro, come descritto in precedenza, si applicano tutte le regole dell'affidamento diretto. È possibile quindi trasmettere la lettera di richiesta di offerta ad un unico fornitore, effettuando preliminarmente un'informale indagine di mercato¹⁵.

In questo caso viene predisposta la documentazione che costituisce la formale richiesta di offerta da trasmettere all'operatore economico attraverso la piattaforma di acquisto utilizzata dalla stazione appaltante. La documentazione, che viene fornita in schema, allegata alle presenti Linee Guida, è la seguente:

a. lettera di richiesta offerta. È il documento in cui vengono descritte le modalità di presentazione dell'offerta, le operazioni a cura della stazione appaltante successive alla presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico, le modalità di perfezionamento del contratto e gli elementi essenziali della prestazione richiesta (descrizione della prestazione (indicando specifiche tecniche dei beni/servizi e, in caso di servizi, le caratteristiche delle figure professionali richieste per l'esecuzione delle prestazioni, importo, durata, verifiche, fatturazione, penali...).

b. schema formulario DGUE. È uno schema standard di autocertificazione, che viene messo a disposizione del fornitore per rilevare tutte le informazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e tecnico professionale. Deve essere fornito al fornitore nel caso in cui la piattaforma utilizzata non abbia implementato l'eDGUE, ossia un modulo software che consente di inserire tutte le dichiarazioni attraverso un form on line.

¹⁵ per approfondimenti sulle funzionalità della piattaforma MEPA:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/chiamo_strumenti_ME.html



c. Dichiarazioni integrative per la partecipazione. In questo modello si richiede all'operatore economico di inserire tutte le dichiarazioni relative alla forma e alla composizione societaria e gli impegni che obbligano il fornitore nell'esecuzione dell'appalto. È un modulo a corredo della richiesta di offerta da far compilare al fornitore che contiene informazioni sull'assetto sociale che non sono presenti nel DGUE e le dichiarazioni che deve prestare l'Operatore Economico (anche al fine di assunzione di impegno) necessarie ai fini della presentazione di offerta.

d. Dichiarazione accettazione clausole. È il documento che contiene l'indicazione delle clausole del capitolato che devono essere accettate in modo espresso dal fornitore.

e. Modello di tracciabilità. È il modulo in cui l'operatore economico rilascia tutti i dati richiesti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010).

f. Dettaglio Economico. Documento facoltativo. Da predisporre solo se c'è l'esigenza di avere la quotazione di importi unitari dei servizi (nell'offerta economica viene espresso un importo complessivo).

Questi documenti vengono forniti in schema in allegato. Solo la lettera di richiesta di offerta e l'eventuale dettaglio economico richiedono una personalizzazione e contestualizzazione. Gli altri moduli sono standard ed è sufficiente personalizzarli inserendo nei campi indicati l'oggetto dell'affidamento e il CUP di progetto.

Nel caso di affidamenti diretti finanziati da misure del PNRR, la normativa prevede specifici obblighi rispetto agli altri affidamenti. Sono stati quindi elaborati i seguenti modelli che tengono conto di questi specifici obblighi:

- a. Richiesta di offerta;
- b. Dichiarazioni integrative;
- c. Modello di tracciabilità dei flussi finanziari;
- d. Modello dichiarazione titolare effettivo (il cui schema viene di norma fornito dall'Ente Promotore dell'Avviso nell'ambito della Misura PNRR¹⁶);
- e. Dichiarazione di assenza conflitto di interesse del titolare effettivo (il cui schema viene di norma fornito dall'Ente Promotore dell'Avviso nell'ambito della Misura PNRR)¹⁷.

¹⁶ Si vedano le indicazioni al paragrafo Modulistica definita nell'ambito del SI.GE.CO e Linee Guida ai Soggetti attuatori, pagine 25-26

¹⁷ Si vedano le indicazioni al paragrafo Modulistica definita nell'ambito del SI.GE.CO e Linee Guida ai Soggetti attuatori, pagine 25-26



In aggiunta a questa documentazione, deve essere predisposto l'elenco dei dipendenti della stazione appaltante che svolgono attività nell'ambito dell'affidamento. L'elenco deve essere messo a disposizione dell'operatore economico in modo tale che quest'ultimo possa attestare l'assenza di conflitto di interessi.

Passo 3 - Una volta compilati i documenti sopra elencati, la richiesta di offerta deve essere pubblicata sulla piattaforma di acquisto utilizzata dall'Ente.

Passo 4 - Alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico, in caso di affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante deve attivare i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'operatore economico. Questa verifica si svolge attraverso il FVOE di Anac. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la verifica sul possesso dei requisiti si effettua solo se l'Operatore economico risulti tra i soggetti individuati fra quelli da sottoporre a controllo a campione ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. Tale eventuale verifica verrà effettuata successivamente all'affidamento ed alla stipula del contratto. L'organizzazione del controllo a campione è a cura della stazione appaltante.

CON L'APPROVAZIONE DELL'OFFERTA SULLA PIATTAFORMA DI ACQUISTO E LA CONFERMA DELL'APPALTO, ATTRAVERSO LE FUNZIONALITÀ CHE CONNETTONO LA PIATTAFORMA DI ACQUISTO ALLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI (PCP)¹⁸ SI HA L'ACQUISIZIONE DEL CIG¹⁹.

Per gli affidamenti fino a 5.000,00 euro, ANAC ha previsto in via provvisoria (fino al 31/12/2024) la possibilità che gli affidamenti siano effettuati al di fuori della piattaforma di acquisto certificate e una volta individuato l'operatore economico, si procede all'acquisizione del CIG tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC compilando la Scheda AD5.

¹⁸ per gli affidamenti diretti fino a 5.000,00 Euro si compila la scheda AD5. Per gli affidamenti diretti sopra i 5.000,00 euro si compila la scheda AD3

¹⁹ È possibile modificare il CIG solo in relazione all'importo o al CUP solo nei seguenti casi:

- affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- adesione ad accordo quadro/convenzione di importo superiore a 5.000 euro
- Contratti esclusi (generale o di tipo accordo quadro) di importo superiore a 5.000 euro.

Per le stesse categorie di procedure di affidamenti è possibile anche cancellare il CIG.



Passo 5 A seguito della conclusione con esito positivo dei controlli (laddove necessari), la stazione appaltante procede con l'aggiudicazione sulla piattaforma.

L'operazione di aggiudicazione deve essere effettuata dal RUP (o dal responsabile di fase se nominato²⁰) loggato sulla piattaforma con SPID, CIE o CNS poiché a conclusione di questa fase parte dalla piattaforma la comunicazione ad ANAC- PCP e viene acquisito il CIG.

A conclusione di queste operazioni sulla piattaforma, la stazione appaltante può procedere con l'adozione dell'atto di affidamento e successivamente alla stipula del contratto.

2.1 Richiesta di offerta - documentazione a corredo

I paragrafi che seguono forniscono la descrizione dei contenuti essenziali della documentazione che costituisce la formale richiesta di offerta all'operatore economico.

In applicazione delle norme sulla digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti, la richiesta di offerta all'operatore economico deve essere effettuata sulla piattaforma di approvvigionamento certificata.

2.1.1 Lettera di richiesta di offerta

È il documento con il quale vengono definite le regole che disciplinano il rapporto fra stazione appaltante e fornitore dalla fase di presentazione dell'offerta fino al completamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

²⁰ In via transitoria, se nominato, il responsabile di fase deve procedere autonomamente (e quindi non a seguito di indicazione da parte del Responsabile Unico di Progetto della procedura) alla registrazione come RUP sui sistemi ANAC . per le modalità di profilazione del responsabile di fase: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/193419755/Comunicato+del+Presidente+del+6+marzo+2024.pdf/e7b54ce4-c313-31f1-317b-21767f533ea9?t=1709910688097>



In particolare, deve contenere la descrizione dei seguenti elementi:

- Condizioni di partecipazione;
- Modalità di presentazione dell'offerta;
- Conclusione dell'affidamento e stipula del contratto;
- Informativa sul trattamento dati;
- Descrizione del contenuto prestazionale.

Sono presenti quindi, indicazioni di carattere operativo/procedurale, relative alle operazioni informatiche e amministrative necessarie per procedere alla presentazione dell'offerta, impostate in base alla piattaforma utilizzata; requisiti di idoneità e tecnico professionali dell'operatore economico; descrizione della prestazione richiesta e disciplina del rapporto contrattuale.

La lettera di richiesta di offerta deve essere firmata dal Responsabile Unico di Progetto (o Responsabile di Fase, se nominato).

Qualora le prestazioni siano molto articolate, per non appesantire la lettura della lettera di richiesta di offerta, può essere pratico definire la descrizione del contenuto prestazionale, nei suoi elementi tecnici, nell'ambito di specifici allegati tecnici.

2.1.1.1 Allegato 1 alla Lettera di richiesta di offerta – Profili Professionali

Questo documento deve essere predisposto dall'Amministrazione nel caso in cui ci sia l'esigenza che le prestazioni oggetto del contratto siano eseguite da un team in possesso di determinate qualifiche professionali attestate da curriculum e/o specifiche certificazioni, sia ritenuta una garanzia sulla qualità del servizio.

Se predisposto, il documento contiene l'elenco delle figure professionali richieste dall'Amministrazione per la realizzazione dei servizi oggetto dell'affidamento.

Oltre ad elencare le tipologie di figure professionali che l'operatore economico deve impiegare, vengono definite le caratteristiche in termini di Know How /eventuali certificazioni/Titoli di studio/Anzianità richieste dalla stazione appaltante. Per ogni figura professionale, soprattutto per affidamenti che prevedono una pluralità di servizi, è opportuno precisare le attività specifiche che dovrà svolgere nell'ambito dell'appalto.



2.1.1.2 Allegato 2 alla Lettera di richiesta di offerta – Capitolato tecnico

All'interno del modello di Lettera di richiesta di offerta, sono fornite delle indicazioni sulle metriche di dimensionamento e di remunerazione dei servizi informatici utili per impostare la descrizione della modalità di esecuzione dei servizi e le indicazioni essenziali per definire il contenuto prestazionale dell'affidamento. Come detto in premessa, in sede di definizione dell'affidamento, può essere predisposto un allegato tecnico alla lettera di richiesta di offerta.

Nella definizione delle specifiche tecniche dei servizi informatici e delle clausole contrattuali, deve essere preso in considerazione il quadro normativo riferito alla tematica della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, che ha nel Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) il principale riferimento a livello nazionale.

La declinazione programmatica degli obiettivi del processo di digitalizzazione è contenuta nel Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

Il Piano triennale per l'Informatica 24/26 individua i principi cui si devono conformare le scelte strategiche e la definizione dei servizi delle Amministrazioni. La Tabella che segue, ripresa dal Piano Triennale, elenca e descrive i principi riportando il riferimento normativo che li prevede.

| Principi guida | Definizioni | Riferimenti normativi |
|--|---|---|
| 1. Digitale e mobile come prima opzione (digital & mobile first) | Le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi pubblici in digitale e fruibili su dispositivi mobili, considerando alternative solo in via residuale e motivata, attraverso la «riorganizzazione strutturale e gestionale» dell'ente ed anche con una «costante semplificazione e reingegnerizzazione dei processi» | Art.3-bis Legge 241/1990 Art.1 c.1 lett. a) D.Lgs. 165/2001 Art.15 CAD Art.1 c.1 lett. b) Legge 124/2015 Art.6 c.1 DL 80/2021 |



| Principi guida | Definizioni | Riferimenti normativi |
|---|---|---|
| 2. cloud come prima opzione (cloud first) | le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano il paradigma cloud e utilizzano esclusivamente infrastrutture digitali adeguate e servizi cloud qualificati secondo i criteri fissati da ACN e nel quadro del SPC | Art.33-septies Legge 179/2012 Art. 73 CAD |
| 3. interoperabile by design e by default (API-first) | i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e attraverso processi digitali collettivi, esponendo opportuni e-Service, a prescindere dai canali di erogazione del servizio che sono individuati logicamente e cronologicamente dopo la progettazione dell'interfaccia API; | Art.43 c.2 dPR 445/2000 Art.2 c.1 lett.c) D.Lgs 165/2001 Art.50 c2, art.50-ter e art.64-bis c.1-bis CAD |
| 4. accesso esclusivo mediante identità digitale (digital identity only) | le pubbliche amministrazioni devono adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla normativa | Art.64 CAD Art. 24, c.4, DL 76/2020 Regolamento EU 2014/910 «eIDAS» |



| Principi guida | Definizioni | Riferimenti normativi |
|---|--|--|
| 5. servizi inclusivi, accessibili e centrati sull'utente (user-centric) | le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall'esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo | <p>Legge 4/2004</p> <p>Art.2 c.1, art.7 e art.53 CAD</p> <p>Art.8 c.1 lettera c) e lett.e), ed art.14 c.4-bis D.Lgs 150/2009</p> |
| 6. dati pubblici un bene comune (open data by design e by default) | il patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile | <p>Art.50 c.1 e c.2-bis, art.50-quater e art.52 c.2 CAD</p> <p>D.Lgs 36/2006</p> <p>Art.24-quater c.2 DL90/2014</p> |
| 7. concepito per la sicurezza e la protezione dei dati personali (data protection by design e by default) | i servizi pubblici devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali | <p>Regolamento EU 2016/679 «GDPR»</p> <p>DL 65/2018 «NIS»</p> <p>DL 105/2019 «PNISC»</p> <p>DL 82/2021 «ACN»</p> |



| Principi guida | Definizioni | Riferimenti normativi |
|--|--|---|
| 8. once only e concepito come transfrontaliero | le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite, devono dare accesso ai loro fascicoli digitali e devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici rilevanti | <p>Art.43, art.59, art.64 e art.72 DPR 445/2000</p> <p>Art.15 c.3, art.41, art.50 c.2 e c.2-ter, e art.60 CAD</p> <p>Regolamento EU 2018/1724 «single digital gateway»</p> <p>Com.EU (2017) 134 «EIF»</p> |
| 9. apertura come prima opzione (openness) | le pubbliche amministrazioni devono tenere conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in nei propri servizi, prediligere l'utilizzo di software con codice aperto o di e-service e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente, nonché promuovere l'amministrazione aperta e la condivisione di buone pratiche sia amministrative che tecnologiche | <p>Art.9, art.17 c.1 ed art.68-69 CAD</p> <p>Art.1 c.1 D.Lgs 33/2013</p> <p>Art.30 D.Lgs 36/2023</p> |
| 10. sostenibilità digitale | le pubbliche amministrazioni devono considerare l'intero ciclo di vita dei propri servizi e la relativa sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale, anche ricorrendo a forme di aggregazione | <p>Art.15 c.2-bis CAD</p> <p>Art.21 D.lgs. 36/2023</p> <p>Regolamento EU 2020/852 «principio DNSH»</p> |



| Principi guida | Definizioni | Riferimenti normativi |
|--|--|---|
| 11. sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione | <p>I processi di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinati e condivisi sono portati avanti secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione, ovvero lo Stato deve intraprendere iniziative di digitalizzazione solo se sono più efficaci di quelle a livello regionale e locale, e in base alle esigenze espresse dalle amministrazioni stesse, limitandosi negli altri casi a quanto necessario per il coordinamento informatico dei dati, e al tempo stesso le singole amministrazioni devono garantire l'appropriatezza delle iniziative di digitalizzazione portate avanti autonomamente, cioè in forma non condivisa con altri enti al livello territoriale ottimale rispetto alle esigenze preminenti dell'azione amministrativa e degli utenti dei servizi pubblici.</p> | <p>Art.5, 117 e 118 Costituzione</p> <p>Art.14 CA</p> |



A seguito della forte accelerazione della centralità dei servizi digitali si è imposta la necessità di prestare attenzione al rafforzamento della sicurezza informatica e della resilienza delle infrastrutture digitali.

Il 1° ottobre 2024, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 230, è entrato ufficialmente in vigore il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, la c.d. NIS2, che introduce misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza informatica nell'Unione Europea.

Il Decreto apporta importanti modifiche al quadro normativo nazionale ed integra il sistema di difesa nazionale contro le minacce informatiche, stabilendo nuovi obblighi e responsabilità per enti pubblici e privati.

Dall'attuazione della normativa europea e nazionale non discende solo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni (con diversi livelli di vincoli) di implementare misure di gestione del rischio, di adottare un disegno organizzativo che consenta l'individuazione delle responsabilità o l'obbligo di segnalare tempestivamente gli incidenti. Sono prevedibili conseguenze indirette sul procurement pubblico di beni e servizi informatici.

Oltre alla necessità di pianificare l'acquisto di specifici software di potenziamento della protezione dai rischi o di servizi di monitoraggio che consentano di prevenire o intercettare tempestivamente gli incidenti di sicurezza, sarà necessario intervenire trasversalmente sui contratti che hanno ad oggetto servizi informatici, prevedendo specifiche clausole con le quali viene richiesta la garanzia di misure di sicurezza.

I capitolati dovranno contenere quindi, oltre alla descrizione delle specifiche funzionali classiche l'analisi di valutazione del rischio contestualizzate rispetto all'oggetto del contratto e le misure tecniche da adottare al fine di contenerlo. Oltre a rappresentare una buona pratica per il contenimento del rischio la redazione consapevole degli aspetti relativi alla sicurezza, consente di definire in modo più chiaro i confini di responsabilità fra le parti.

Il **paradigma Cloud First** è alla base del processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione per i vantaggi che questo garantisce; semplificazione e ottimizzazione della gestione delle risorse IT, riduzione dei costi e introduzione di nuove tecnologie digitali.



La Strategia Cloud Italia, realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), contiene gli indirizzi strategici per il percorso di migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica Amministrazione²¹.

Pertanto, i servizi di cloud computing nella declinazione dei tre modelli di riferimento, IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service) risultano di fondamentale importanza nell'ambito del procurement di servizi informatici e la loro gestione contrattuale pone delle problematiche di natura giuridica in continua evoluzione.

Nonostante siano indubbi i vantaggi rappresentati da questo modello e dalle categorie di servizi che lo caratterizzano, tuttavia non devono essere sottovalutati i rischi che derivano dalla sua adozione o dalla definizione di clausole contrattuali non appropriate.

Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali (SLA, penali, cause di risoluzione, ecc) devono avere come finalità:

- Continuità del servizio;
- Integrazione dei database, dei servizi e dei sistemi;
- Archiviazione e conservazione sicura dei dati personali;
- Disponibilità dei dati a conclusione del contratto;
- Definizione chiara delle responsabilità, della compliance, dei diritti di proprietà

In linea generale gli elementi essenziali di un capitolato tecnico di servizi cloud: Definizione della valutazione dell'adempimento, Diritti di controllo, accesso e verifica, Obblighi in materia di policy e formazione del personale, Garanzie e penali, responsabilità, Protezione dei dati personali, sicurezza e Successione nella prestazione del servizio.

Un'importante novità in materia di infrastrutture e servizi cloud è rappresentata dal Regolamento ACN approvato con Decreto Direttoriale n. 21007 del 27 giugno 2024, entrato in vigore dal 01 agosto 2024. Il Regolamento riordina in modo sistematico le disposizioni in materia emanate da AGID e successivamente da Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

²¹ <https://docs.italia.it/italia/cloud-italia/strategia-cloud-italia-docs/it/stabile/index.html>



Partendo dalla necessaria classificazione dei dati e dei servizi digitali dell'amministrazione (distinti in ordinari, critici e strategici) sulla base del loro grado di sensibilità, valore e criticità, il regolamento definisce i livelli minimi delle infrastrutture e servizi digitali cloud, rispetto alla classe di appartenenza di dati e servizi gestiti.

In attuazione del Regolamento, le amministrazioni pubbliche devono acquistare esclusivamente servizi cloud qualificati da ACN.

La qualifica ACN dei servizi cloud rappresenta una garanzia sul rispetto dei necessari requisiti di qualità, sicurezza, performance e di scalabilità, interoperabilità e portabilità.

Per mantenere la qualifica, i servizi devono garantire i livelli di servizio fissati da ACN.

I servizi e le infrastrutture cloud acquistate dalla pubblica amministrazione devono avere un livello di qualificazione rapportato alla classe di appartenenza dei dati e servizi gestiti, garantendo i livelli minimi previsti dal Regolamento.

La classificazione di dati e servizi gestiti dall'amministrazione è determinante anche per la scelta dell'infrastruttura cloud dal punto di vista del modello di distribuzione (cloud pubblico, privato, ibrido, comunitario), ovvero rispetto al modo in cui le risorse e i servizi cloud vengono erogati e gestiti per gli utenti finali, privilegiando forme di cloud ibrido/comunitario per la gestione di dati e servizi strategici o critici.

Alle tre tipologie classiche di servizi/infrastrutture cloud (IaaS, PaaS e SaaS), il regolamento disciplina anche i Servizi Edge (o di prossimità), che garantiscono un maggiore livello di sicurezza e riducono alcuni svantaggi tipici dei servizi cloud come una potenziale elevata latenza (che pregiudica in particolare alcune categorie di servizi).

Nei documenti di gara, acquistando servizi qualificati le amministrazioni possono richiamare integralmente i livelli di servizio (SLA) già predefiniti secondo i criteri definiti dal Regolamento o eventualmente prevedere livelli di servizio superiori.

Il mancato rispetto degli SLA, rilevato con le verifiche in corso di esecuzione del contratto, comporta l'applicazione delle penali compensative del pregiudizio per l'amministrazione nell'interruzione del servizio.



L'acquisto di servizi cloud qualificati semplifica la definizione del capitolato, in quanto l'amministrazione è sollevata dall'onere di dover descrivere in dettaglio le caratteristiche tecniche della prestazione. Dovrà essere fornito solo il quadro di contesto nel quale il servizio verrà erogato, riferibile alla realtà organizzativa dell'amministrazione.

Tuttavia, ci sono degli elementi di personalizzazione che devono necessariamente essere curati dall'amministrazione, anche per contenere il rischio di lock in.

In particolare, devono essere definite delle clausole contrattuali chiare e puntuali sulla disciplina della fase conclusiva del contratto (cosiddetta "exit strategy"), in modo tale da avere garanzia sulla corretta disponibilità dei dati.

Di seguito vengono riportate le tipologie di clausole contrattuali che definiscono la exit strategy, in un elenco esemplificativo e non esaustivo.

Clausole che prevedano la cancellazione dei dati e dei contenuti non riferibili al fornitore. Devono essere definiti i tempi e le modalità di cancellazione. In riferimento le clausole devono prevedere procedure di cancellazione sicura, che garantiscano l'effettiva permanente irrecuperabilità dei dati cancellati (sovrascrittura software, demagnetizzazione hardware..). Le procedure di cancellazione devono riguardare sia i dati primari che i dati di back up (assicurando che l'eliminazione venga attuata su ciascuna infrastruttura in cui i dati sono ridondati per ragioni di sicurezza) e i dati di log.

Clausole che disciplinano la restituzione dei dati e dei contenuti. Devono essere previsti i tempi entro cui la restituzione deve essere completata e le modalità. Nella definizione della durata del contratto deve essere preso in considerazione il tempo necessario per concludere questa attività. È opportuno condizionare il pagamento delle prestazioni contrattuali relative al periodo conclusivo del contratto, al completamento della migrazione e prevedere un'adeguata penale per il ritardato o mancato completamento della migrazione o per una migrazione che ha comportato la compromissione dei dati o dei contenuti da migrare.



Oltre ai tempi è importante definire le modalità e tecniche di restituzione dei dati, precisando il formato in cui gli stessi devono essere restituiti, la possibilità di esportazione massiva dei contenuti e le tempistiche per effettuare l'export, anche al fine di valutare la sostenibilità della soluzione cloud prescelta, in relazione alla facilità di switching e alla portabilità del servizio.

Sempre in funzione del contenimento del rischio di lock in, è importante prevedere nel capitolato un servizio di costante affiancamento del fornitore al personale dell'amministrazione fin dall'avvio dell'esecuzione del contratto. Questo affiancamento deve essere finalizzato al trasferimento di know how rispetto alla gestione delle risorse cloud, in modo tale da consolidare la consapevolezza dei dati e servizi gestiti.

2.1.2 DGUE

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) è il modulo attraverso cui l'operatore economico fornisce alla stazione appaltante sotto forma di autocertificazione, le informazioni relative alla propria situazione aziendale attestando il possesso dei requisiti di ordine generale (Artt 94-98) e speciali (art. 100) necessari quale presupposto per poter presentare l'offerta e successivamente stipulare il contratto.

Il DGUE è obbligatorio per gli affidamenti sopra i 40.000,00 euro. Per gli affidamenti di importo inferiore, il suo utilizzo come strumento di rilevazione del possesso dei requisiti alla partecipazione, è una facoltà dell'Amministrazione.

Dal 01 gennaio 2024, con l'entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti, le piattaforme di acquisto devono implementare l'eDGUE, ossia la possibilità per l'operatore economico di rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti tramite un form on line.

Se la piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante non ha ancora implementato l'eDGUE, deve essere messo a disposizione il modello sotto forma di file editabile secondo il modello predisposto da ANAC, che l'operatore economico deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio rappresentante legale e presentare a corredo dell'offerta.



2.1.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il DGUE non contiene tutte le informazioni sull'assetto organizzativo dell'operatore economico necessarie per procedere alla verifica del possesso dei requisiti. Qualora la piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante, non preveda un modulo software che consenta la rilevazione di tali informazioni, è necessario predisporre un modello da mettere a disposizione con la documentazione di gara, attraverso cui l'operatore economico procede ad autocertificare:

- La forma societaria con cui presenta offerta (forma singola o consorzio);
- L'elenco dei soggetti muniti del potere di rappresentanza dell'operatore economico, specificando il ruolo all'interno dell'impresa;
- I direttori tecnici o eventuali altri soggetti che possono avere una funzione rilevante;

É in questo documento che il fornitore dichiara il CCNL applicato e gli obblighi conseguenti.

In generale sono esplicitate tutte quelle dichiarazioni con le quali l'operatore economico, all'atto di presentare offerta assume la responsabilità della presentazione dell'offerta.

2.1.4 ACCETTAZIONE CLAUSOLE

La sottoscrizione di questo modello da parte del rappresentante legale dell'operatore economico in fase di presentazione dell'offerta rappresenta l'accettazione espressa ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del c.c. delle clausole onerose contenute nella parte della lettera di richiesta offerta, che regola il rapporto obbligatorio fra stazione appaltante e operatore (nel modello di lettera di offerta "Paragrafo 6") .



2.1.5 MODELLO TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La **legge 136/2010** ha come finalità prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. L'art. 3 della stessa legge disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche, applicabili anche ai concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei per la gestione dei relativi flussi finanziari. Si prevede in particolare che i contraenti debbano utilizzare – salvo eccezioni specificamente indicate – **conti correnti dedicati** alle pubbliche commesse, ove appoggiare i relativi movimenti finanziari, e di effettuare i pagamenti con modalità tracciabili (bonifico bancario o postale). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto. La tracciabilità dei flussi finanziari è altresì tutelata mediante l'obbligo di indicare il **Codice identificativo di gara (CIG)** e, se obbligatorio, il **Codice unico di progetto – CUP**, assegnato a ciascun investimento pubblico sottostante alle commesse pubbliche, al momento del pagamento relativo a ciascuna transazione effettuata in seno ai relativi interventi.

I pilastri fondamentali dell'art. 3 della legge n. 136/2010 sono:

- a) **l'utilizzo di conti correnti dedicati** per l'incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratto di appalto;
- b) **il divieto di utilizzo del contante** per incassi e pagamenti di cui al punto a) e di movimentazioni in contante sui conti dedicati;
- c) **l'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti.**

Le disposizioni dell'art. 3 si applicano a tutta la "filiera" dell'appalto, quindi anche ai subappaltatori e ai sub-contraenti.



2.1.6 MODELLO DI DETTAGLIO ECONOMICO

L'offerta economica è espressa dall'operatore economico in un prezzo complessivo.

Può essere utile, nel caso di forniture o servizi in ambito informatico avere i prezzi unitari in cui si articola il prezzo complessivo offerto. Soprattutto quando l'affidamento ha ad oggetto prodotti o servizi distinti in una varietà di tipologie (sia per natura della prestazione che per metrica di dimensionamento) Questo consente, in fase di esecuzione, di modulare in modo più flessibile le prestazioni, ordinando via via le quantità di prodotti o servizi effettivamente necessari.

Aggiudicando l'appalto e stipulando il contratto, la stazione appaltante si obbliga a raggiungere l'importo contrattualizzato che corrisponde all'offerta economica, ma, vincolando l'operatore economico ai prezzi unitari espressi in fase di partecipazione, rimane la possibilità di ordinare prodotti e servizi variando le quantità (nell'ambito del tetto massimo dell'importo contrattualizzato).

Il dettaglio economico riporta a questo scopo la dicitura che le quantità sono espresse ai soli fini della determinazione dell'offerta economica e non vincolano l'amministrazione in fase di esecuzione.

Nel caso in cui i servizi siano ad alta intensità di manodopera, il dettaglio economico deve mettere in evidenza il costo della manodopera e i costi per la sicurezza.



3. ADOZIONE DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Il provvedimento di aggiudicazione è adottato dal Responsabile Unico di Progetto e deve contenere i seguenti elementi (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023):

- l'oggetto;
- l'importo;
- il contraente;
- le ragioni della sua scelta;
(nel caso di affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro a seguito dell'espletamento dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, con esito positivo)
- il possesso dei requisiti di carattere generale;
- il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
(nel caso di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro)
- l'attestazione dell'Operatore economico circa il possesso dei requisiti di partecipazione, compresa l'esperienza pregressa idonea all'esecuzione della prestazione contrattuale;
- la presa d'atto che la verifica delle dichiarazioni rese sarà effettuata mediante controllo a campione, secondo la disciplina prevista all'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023;
oppure
- esito positivo del controllo effettuato sul possesso dei requisiti di carattere generale e delle documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali (nel caso in cui il Dirigente proceda in via ordinaria alle verifiche di tutti i requisiti resi sulla base della autodichiarazione).



4. STIPULA DEL CONTRATTO

Entro 30 giorni dalla data di adozione dell'atto di aggiudicazione (ai sensi dell'art. 55) si procede alla stipula del contratto che, ai sensi dell'art. 18 comma 1, in caso di affidamento diretto avviene secondo l'uso commerciale, tramite apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o altri sistemi elettronici di recapito certificato.

Preliminarmente alla stipula del contratto il fornitore deve presentare la garanzia (nelle forme descritte in dettaglio nel modello di lettera di richiesta di offerta) e la copia informatica del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, in casi debitamente motivati, è facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Nell'atto di aggiudicazione il Dirigente responsabile dovrà dare atto delle motivazioni che hanno portato non chiedere la garanzia (ad esempio esiguità dell'importo, durata delle prestazioni inferiore ai 12 mesi, caratteristiche specifiche della prestazione che non rendono necessaria la prestazione della garanzia da parte del fornitore).

La stipula del contratto deve essere tempestivamente comunicata ad ANAC trasmettendo (attraverso apposita piattaforma) della scheda SC. Con la trasmissione di questa scheda, ha avvio la fase dell'esecuzione.

Adempimenti in materia di trasparenza (art. 28 Dlgs 36/2023) e pubblicità (art. 27 Dlgs 36/2023)

Con le Decisioni 261, 263 e 264 del 20 giugno 2023, ANAC ha dato attuazione alle disposizioni del Codice individuando i dati che le stazioni appaltanti devono trasmettere alla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme certificate, per assolvere agli obblighi informativi. In particolare, con le Decisioni 263 e 264 sono stati individuati i dati e le modalità con cui devono essere trasmessi i dati relativi agli affidamenti per assolvere rispettivamente gli obblighi di Pubblicità e Trasparenza.



Per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza, previsti dall'art. 28 del codice, nella sezione "Amministrazione Trasparente" della stazione appaltante, si deve pubblicare il link della BDNCP, che viene restituito da ANAC insieme al CIG²².

Nelle schede AD5 e AD3, con le quali la stazione appaltante comunica ad ANAC la conclusione dell'appalto, si deve invece inserire il link della sezione Amministrazione Trasparente della stazione appaltante, in cui sono reperibili i documenti relativi all'appalto (determina di affidamento e documento che contiene le condizioni prestazionali e contrattuali).

Si tratta quindi di due diversi adempimenti da effettuare sempre al fine della trasparenza; mentre il link ANAC - BDNCP contiene i dati dell'affidamento, il link dell'amministrazione trasparente da inserire nelle schede trasmesse alla PVL consentono di raggiungere i documenti relativi allo stesso affidamento.

Per gli affidamenti superiori a 5.000,00 euro, con la trasmissione della Scheda AD3 e l'indicazione del link alla sezione "Amministrazione Trasparente", vengono assolti anche gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 50 comma 9, secondo quanto definito dalla Delibera ANAC 263/2023.



²² con la FAQ B12, ANAC ha fornito le indicazioni circa la modalità di creazione del link

5. PROSPETTIVE DI MODIFICA: DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI

La Relazione annuale dell'Autorità nazionale anticorruzione, presentata al Parlamento il 14 maggio 2024 evidenzia la centralità degli affidamenti diretti nel panorama degli appalti.

La presentazione della Relazione del Presidente Busià, sottolinea infatti che nel 2023 gli affidamenti diretti hanno rappresentato, per numero, oltre il 90% del totale (78% se si escludono dall'insieme i contratti sotto i 40.000 euro, registrandosi naturalmente la massima concentrazione nei rapporti di piccole dimensioni ed essendo naturalmente diverse le percentuali per valore). La percentuale sale oltre il 95% se si considerano anche le procedure negoziate.

Queste percentuali hanno come presupposto anche l'entrata in vigore del nuovo codice che, come visto nei paragrafi precedenti, dà particolare rilievo alla semplificazione delle procedure nell'ottica di privilegiare il principio di risultato. Rispetto a questo orientamento ANAC ha manifestato diverse perplessità anche durante l'iter di approvazione del codice, ritenendo che l'esigenza di semplificazione deve comunque essere bilanciata dalla tutela della concorrenza e della legalità affinché sia garantito il buon andamento dell'azione amministrativa.

Secondo l'analisi di ANAC, affidare servizi e forniture in modo diretto ad un operatore economico può comportare nel medio/lungo periodo l'incremento dei costi non necessariamente accompagnata da un miglioramento della qualità delle prestazioni.

Nella Relazione annuale, Anac ha espresso l'auspicio che il decreto correttivo del Codice possa rappresentare l'occasione per introdurre alcuni limiti dell'attuale disciplina dell'istituto.



In particolare, è segnalato come **criticità l'innalzamento delle soglie massime per l'affidamento diretto dei contratti pubblici e per il ricorso alla procedura negoziata senza bando**. L'Autorità evidenzia rispetto a queste modalità di scelta del contraente l'opportunità di procedere comunque ad un confronto concorrenziale come garanzia sia di legalità sia di efficienza.

L'Autorità si sofferma inoltre sulla vincolatività e tassatività delle procedure sottosoglia. Viene apprezzato l'intervento del Ministero delle Infrastrutture che, con la circolare interpretativa, ha mitigato la portata della norma che, in prima interpretazione, sembrava voleva escludere in ogni caso la possibilità di esperire procedure ordinarie per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Tuttavia, **l'Autorità** ritiene necessario che questo orientamento trovi un riconoscimento normativo con la riformulazione dell'art. 50 del Codice, **generalizzando per tutte le fasce di importo, la possibilità di fare ricorso a procedure concorrenziali o "ordinarie"**.

In relazione agli affidamenti diretti, infine, l'Autorità propone la *reintroduzione in capo alle stazioni appaltanti che affidano servizi sotto la soglia di 140mila euro dell'obbligo di richiesta di più preventivi prima di aggiudicare l'appalto, ad eccezione dei soli casi di particolare urgenza al verificarsi dei quali rimane possibile affidare in modo diretto ad un operatore economico senza richiedere altri preventivi*.

Tra le ulteriori proposte di modifica del Codice che emergono dalla Relazione si evidenzia *l'inserimento nel Codice dei contratti pubblici dell'obbligo di **dichiarazione del titolare effettivo** degli operatori che intendano prendere parte alle procedure di affidamento di contratti pubblici*.

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Dlgs 36/2023, approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2024, non sembra accogliere le richieste espresse da ANAC in relazione alle procedure sottosoglia.

Lo schema di decreto non riporta modifiche all'art. 50 comma 1 lett. B che rimane invariato sia rispetto alle soglie che sulla possibilità di procedere con affidamento diretto senza obbligo di richiedere più preventivi al di sotto delle soglie stesse.



È prevista una riformulazione dell'art. 49 comma 4, che nella sostanza rappresenta il chiarimento di un dubbio interpretativo generato dalla formulazione precedente sul tema delle motivazioni che rendono possibile la deroga all'obbligo della rotazione, oggetto dell'articolo in questione.

Con la nuova formulazione si dice infatti che: *in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, **previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa**, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.*

Dunque, la verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa diventano condizioni preliminari rispetto alla verifica della sussistenza delle motivazioni della deroga alla regola della rotazione, oggetto del comma. La formulazione precedente generava il dubbio che la corretta esecuzione del contratto precedente potesse rappresentare una causa di non applicabilità dell'obbligo di rotazione.

Un'altra modifica che riguarda le procedure sottosoglia, riguarda l'art. 53 – Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive. Al comma (dando adeguata motivazione della scelta) si introduce la possibilità per la stazione appaltante, di non richiedere la garanzia per la rata di saldo.

Viene inoltre inserito il comma 4-bis in base al quale: ***alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.***

Questo comma conferma la diffusa interpretazione in base alla quale, ***per le procedure sottosoglia le garanzie hanno una natura fissa ed invariabile e rispetto alla loro quantificazione non possono trovare applicazione le disposizioni che prevedono forme di riduzione*** (possesso di certificazioni di qualità o ribassi superiori al 10% o 20%).

Infine, ***con l'introduzione del comma 2-bis all'art. 61, si estende alle procedure sottosoglia la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione a piccole e medie imprese.***

Il decreto legislativo di integrazione e modifica del Codice degli Appalti, dovrebbe essere approvato in via definitiva entro la fine del 2024.

I modelli forniti congiuntamente a questo documento di Linee Guida sono conformi alle norme attualmente in vigore e verranno aggiornati a seguito della pubblicazione ed entrata in vigore del decreto legislativo correttivo e integrativo del Codice degli Appalti.



APPENDICE ALLE LINEE GUIDA

CUP e CIG negli affidamenti diretti finanziati dal PNRR

Il **Codice Unico di Progetto (CUP)**²³ è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione: rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). È obbligatorio, quindi, prendere il CUP per ogni progetto finanziato nell'ambito di Interventi relativi a Misure PNRR.

In generale un "progetto d'investimento pubblico" è un complesso di azioni o di strumenti di sostegno, afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa e collegati fra loro da quattro elementi: la presenza di un **decisore pubblico**, la previsione di un **finanziamento** (diretto o indiretto, totale o parziale) con risorse pubbliche, l'indicazione di un **comune obiettivo di sviluppo economico e sociale** e la definizione di un **orizzonte temporale certo**.

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al Soggetto attuatore del progetto di investimento pubblico cui compete l'attuazione degli interventi.

- per gli interventi classificabili come "acquisto di beni" o "acquisto o realizzazione di servizi", la richiesta è in capo al soggetto pubblico che decide in merito all'acquisto o alla realizzazione.

Il **portale** da utilizzare per prendere i CUP è: https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp

Entro le 72 ore dalla richiesta del CUP È possibile correggere eventuali **errori di inserimento dei dati**, attraverso la funzione "Modifica CUP" (all'interno del menù Gestione).

Trascorse le 72 ore, l'utente deve richiedere l'intervento della **Struttura di supporto CUP**, tramite l'apposita funzione "Invio Richiesta Modifica CUP" presente all'interno dell'area Comunicazioni nel menù "Messaggi".



²³ L'art. 11, comma primo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», rende obbligatorio il CUP per gli interventi di investimento.

La Struttura di Supporto CUP provvederà, dopo opportune verifiche, alla correzione delle informazioni non corrette per “errore materiale”.

Revoca del CUP: il CUP può essere revocato dallo stesso utente che l'ha preso utilizzando le apposite funzionalità del portale (o inviando una richiesta alla Struttura di Supporto al CUP), per le seguenti motivazioni:

- Quando il soggetto attuatore di un intervento decide di non realizzare più il progetto;
- Quando sono apportate al progetto originario delle modifiche sostanziali (ad esempio cambio dell'oggetto progettuale, o di sostanziale variazione della tipologia di interventi realizzati). In questo caso, il soggetto attuatore deve procedere a prendere un nuovo CUP e indicando nella maschera di richiesta (precisamente nel campo “Altro”), il CUP che si deve sostituire.

Chiusura del CUP: il soggetto attuatore procede alla chiusura del CUP, attraverso le funzionalità del portale, a seguito del completamento di tutte le parti del progetto, comprese tutte le erogazioni e tutti i pagamenti.

Cancellazione del CUP: La cancellazione di un CUP deve essere eseguita nel caso di erronea richiesta di più codici per uno stesso progetto. Può procedere alla cancellazione, lo stesso utente che ha preso il CUP utilizzando le apposite funzionalità del portale (entro le 24 ore successive alla richiesta del CUP) o richiedendo l'intervento della Struttura di supporto CUP (dopo le 24 ore dalla richiesta del CUP). La struttura di supporto provvederà alla cancellazione, solo dopo avere svolto le opportune verifiche.

In caso di modifiche organizzative all'interno del soggetto attuatore del progetto, è possibile trasferire la titolarità dei progetti attivi ad altro utente, attraverso le procedure di trasferimento utenza.

Nel caso di interventi finanziati dal PNRR è frequente che l'autorità attuatrice della Misura (ad esempio, Dipartimento della Trasformazione Digitale, AGID, ACN), crei il template che dovrà essere utilizzato dai soggetti beneficiari per prendere il CUP. Nel momento dell'approvazione dei progetti, verrà indicato ai soggetti beneficiari il codice del Template.

In questo modo, i campi relativi alla classificazione generale di progetto e alla classificazione PNRR risultano già compilati. Nel caso di CUP PNRR, oltre alla Misura e intervento di riferimento, devono essere indicati i target e la data di conclusione del progetto.



Mentre il CUP identifica il progetto/intervento ammesso a finanziamento, il **Codice Identificativo Gara (CIG)** identifica le procedure di affidamento di servizi e forniture funzionali all'attuazione del progetto stesso.

Il codice CIG è un codice alfanumerico generato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Il CIG svolge tre funzioni principali: una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici gestita dall'ANAC, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti; una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall'art. 222, comma 12, del Codice dei contratti pubblici; una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

Per gli affidamenti relativi alla sola tracciabilità è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle piattaforme certificate oppure utilizzare un'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP (sezione della BDNCP) (<https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici>).

In base alle disposizioni di ANAC, È possibile modificare il CIG solo in relazione all'importo o al CUP indicato, solo nei seguenti casi:

- affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- adesione ad accordo quadro/convenzione di importo superiore a 5.000 euro
- Contratti esclusi (generale o di tipo accordo quadro) di importo superiore a 5.000 euro.

Per le stesse categorie di procedure di affidamenti è possibile anche cancellare il CIG.



Sulla base della natura dei due codici, si deduce che un codice CUP può essere collegato a più CIG, in quanto, nell'attuazione di un intervento di investimento, i soggetti titolari del progetto possono affidare diverse procedure di affidamento di beni e servizi. In questo caso, ogni CIG che verrà preso dovrà essere collegato al CUP che monitora il progetto.

Per una corretta rendicontazione, CUP e CIG devono essere indicati su tutta la documentazione relativa all'affidamento e all'esecuzione contrattuale, con particolare attenzione nel caso della documentazione a corredo dei pagamenti.



Il sistema Anci a supporto della digitalizzazione dei Comuni



Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma
trasformazionedigitale@anci.it

www.sistemacomunidigitali.anci.it



**DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU